

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO

N. 458 DEL 09/12/2013

OGGETTO: Acquisto per il periodo 2014 mediante adesione a convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per il personale della Gisce S.p.A. - Impegno di spesa.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Premesso che:
 - L'art. 1 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 dispone la "riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure" con l'obbligo per le PP.AA. di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
 - con determina n. **446 del 25/11/2013**, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, la Gisec S.p.A., aveva proceduto nelle more dell'aggiudicazione del lotto Consip per la Regione Campania, ad indire autonoma procedura d'acquisto ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.vo 163/2006 "Codice dei contratti", per l'affidamento della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per il personale della Società;
- Rilevato che:
 - a partire dal **28/11/2013** è attiva sulla piattaforma degli acquisti in rete della P.A. (CONSIP), per la Regione Campania, la convenzione Consip denominata **lotto 5 – Campania Codice CIG derivato: 46938786A8**, riguardante la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 6;
 - al punto n. 4 della determina n. 446 del 25/11/2013 si prevedeva, espressamente, l'utilizzo di procedura autonoma d'acquisto, per il servizio di che trattasi, **fino all'aggiudicazione del lotto Campania su piattaforma Consip**;
- Constatato che:
 - l'adesione alla convenzione sopra specificata permette di conseguire per l'acquisizione del servizio una significativa accelerazione dei tempi di affidamento con contestuale abbattimento degli oneri indiretti, ivi compresi eventuali contenziosi giurisdizionali, a carico della Società;
- Ritenuto opportuno:
 - aderire alla convenzione suddetta, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, procedendo all'acquisto, attraverso il canale informatico della Consip, del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per il personale della Gisce S.p.A. con decorrenza operativa dal 01/01/2014, con contestuale revoca espressa della determina n. 446 del 25/11/2013;



- Dato atto che:
 - sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, non sussistendo conseguentemente costi per la sicurezza;
- Atteso che:
 - la spesa trova copertura finanziaria nella seguente voce di Bilancio: "costi per servizi", giusta nota del Responsabile amministrativo prot. n. COM/INT/11311 del 25/11/2013;

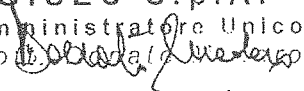
DETERMINA

1. di aderire, per i motivi indicati in premessa, alla convenzione Consip denominata *lotto 5 – Campania Codice CIG derivato: 46938786A8*, aggiudicata alla ditta **REPAS LUNCH COUPON S.R.L.** riguardante la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 6, per un importo presunto complessivo di euro 126.00000 iva esclusa (21.000/mese*6 mesi) sulla base di un valore facciale per singolo buono pasto pari ad Euro 6,70 oltre iva, **per un periodo di mesi 6 (sei) con decorrenza 01/01/2014;**
2. di revocare espressamente la determina n. 446 del 25/11/2013;
3. di nominare quale responsabile del procedimento, il dott. Fabrizio Bortone, i cui compiti sono regolamentati dall'art. 10 del Dlgs.163/06 e dagli artt. 9 e 10 del DPR 207/2010;
4. di precisare che nell'espletamento dei propri compiti il RUP si attenga ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'articolo 4 comma 4 dello statuto societario;
5. di precisare che l'esecutore contrattuale della fornitura è individuato nella persona del responsabile dell'ufficio Amministrativo della Gisec S.p.A.;
6. di precisare che si provvederà al pagamento su presentazione, da parte dell'affidatario, di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
7. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
8. di disporre l'invio alla ditta affidataria della convenzione di apposita comunicazione dalla quale risulti che non sussistono rischi da interferenza e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;
9. di prevedere la risoluzione unilaterale del contratto stipulato con il soggetto affidatario in ipotesi di sopravvenienze normative, che disciplinano diversamente gli ambiti di competenza all'interno del ciclo integrato dei rifiuti, anche alla luce del D.L. 14 gennaio 2013, n. 1 e s.m.i. e della Legge 24/06/2013 n.71, di conversione in legge del D.L. 26 aprile 2013, n. 43;
10. nella ipotesi che prevede nulla è dovuto all'affidatario del servizio, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate alla data della risoluzione contrattuale;
11. che la spesa trova copertura finanziaria nella seguente voce di Bilancio: "costi per servizi" giusta nota del Responsabile amministrativo prot. COM/INT/11311 del 25/11/2013;

h

12. di disporre la pubblicazione sul sito internet della società della presente determina.

Si comunichi al Responsabile del Procedimento, al Responsabile amministrativo della Gisec SpA, all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio Gare e Contratti della Gisec S.p.A. per gli atti consequenziali, e per conoscenza al Presidente della Provincia di Caserta, on. Zinzi, al Direttore Generale, Prof. Picaro, all'Assessore all'Ambiente ed Ecologia, al Dirigente del Settore Ecologia, al Dirigente Settore Attività produttive preposto al monitoraggio delle attività e dei processi di controllo sulle società partecipate, al Collegio Sindacale della Gisec S.p.A., nonché all'ORVI della Gisec S.p.A.

GISEC S.p.A.
Amministratore Unico
Dott. 

GISEC S.p.A.

DETERMINAZIONE N. 446 DEL 25/11/2013

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Donato Madaro il giorno 25 del mese di Novembre dell'anno 2013

PREMESSO CHE

- In data 04/08/2009 è stata costituita la GISEC S.p.A. ai sensi dell'articolo 20 della Legge Regionale della Campania n. 4 del 28 marzo 2007, così come modificata dall'articolo 1 della Legge Regionale della Campania n. 4 del 14 aprile 2008, e in virtù di quanto disposto dall'art. 2 dell'OPCM 3746/2009 così come modificata dall'art. 1 della OPCM 3775/2009, con l'obiettivo finale di gestire l'intero ciclo integrale dei rifiuti;
- La Provincia di Caserta è Socio Unico della Società per Azioni GISEC S.p.A.;
- In data 31/12/2009 come dispone l'art. 19 del D.L. n. 90/2008 convertito in L. n. 123/2008 è cessato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti;
- Il D.L. n. 195 del 31/12/2009, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 26, prevede il passaggio di consegne alle Province della Regione Campania, le quali le gestiscono anche per il tramite delle società provinciali, i siti di stoccaggio provvisori e definitivi e gli impianti S.T.I.R. ubicati nell'ambito territoriale di competenza;
- Con contratto di comodato d'uso di beni connessi al ciclo di gestione integrata dei rifiuti nella Provincia di Caserta, Rep. n. 21630 del 23 marzo 2010, veniva affidata alla GISEC la gestione dello STIR di S. Maria Capua Vetere e di alcuni siti di stoccaggio;
- Con scrittura privata Rep. n. 21909 del 28/02/2012 la Provincia di Caserta affidava in gestione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 203, comma 2, del Dlgs. 152/2006, decorrenti dalla data del 01/03/2012, alla Gisecc Spa i siti e gli impianti riguardanti la Discarica di Marruzzella 1 e 2, il sito di stoccaggio provvisorio di Ferrandelle, il sito di stoccaggio definitivo di Lo Uttaro ex Cava Mastropietro, il sito di stoccaggio definitivo di Lo Uttaro in Caserta, il sito di trasferimento Lo Uttaro in Caserta, il sito di stoccaggio definitivo Bortolotto in Castel Volturno e la Discarica di Parco Saurino 1 e 2 più ampliamento con annesso sito di trasferimento in S. Maria La Fossa;

CONSIDERATO CHE

- Con contratto n. 0090 del 27/07/2011 veniva stipulato contratto tra la Gisecc SpA e l'A.T.I. QUI* GROUP, a seguito di procedura aperta ai sensi del Dlgs. 163/2006, giusta determina di aggiudicazione definitiva n. 126 del 31/05/2011 per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente della GISEC SpA;

PRESO ATTO

- Della nota prot. COM/INT/3005 del 21/03/2013 con la quale il responsabile del procedimento indicava la scadenza del contratto relativo al servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente della GISEC SpA, alla data del 30/04/2013;

M

- La proposta del RUP, giusta nota COM/INT/3005 del 21/03/2013 sopra richiamata, di indire, nelle more di aggiudicazione del lotto Campania su piattaforma Consip dei buoni pasto, una gara a procedura negoziata ex art. 57 del Dlgs 163 "Codice dei Contratti";
- Che con determina n. 345 del 04/04/2013 è stata indetta apposita procedura negoziata per la fornitura di tale servizio, con approvazione di tutti gli allegati di gara, giusta nota prot. 5647 del 03/06/2013;

ATTESO CHE

- il criterio di aggiudicazione previsto dal Bando di Gara a procedura negoziata e dal relativo disciplinare di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, era rappresentato dall'art. 83 del D.Lvo 163/2006 (offerta economicamente più vantaggiosa);
- entro il termine stabilito sono pervenute n. 3 offerte;

VISTI

- gli allegati verbali di gara redatti nei giorni 11, 15 e 17 luglio 2013 relativi allo svolgimento della gara a procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto, da cui si evince che la Commissione di Gara è pervenuta all'aggiudicazione provvisoria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in favore della "Edenred Italia Sr.l. con sede in G. B. Pirelli, 18 - 20124 Milano (MI)", avendo questa ottenuto il maggior punteggio pari a 97.71/100;
- la comunicazione del concorrente QUI!Group S.p.A. con sede in via XX Settembre, 29/7 - 16121 Genova (GE), giusta nota prot. 7677 del 26/07/2013, risultata seconda classificata con il punteggio di 97,50/100, del seguente preciso tenore:
 - "l'art. 6, lettera b) del Disciplinare di gara, Rete degli esercizi, stabilisce che saranno attribuiti 20 punti all'offerta "con il maggior numero di convenzioni con esercizi (attivati e da attivare), fino ad un massimo di 500 esercizi convenzionati. Alle altre offerte che seguono, verrà attribuito un minor punteggio, determinato dalla formula: numero esercizi singola offerta diviso numero massimo esercizi, moltiplicato per il punteggio massimo. Il risultato è moltiplicato per un coefficiente correttivo pari ad 0,95";
 - QUI!Group S.p.A. ed EP S.p.A. hanno offerto in sede di gara il numero massimo di esercizi previsto dal Disciplinare di gara (n. 500 esercizi);
 - In fase di attribuzione dei punteggi la Vostra Spettabile Amministrazione (GISEC S.p.A.) ha attribuito a QUI!Group S.p.A. ed EP S.p.A. il punteggio di 17.50 punti e ad Edenred Italia Sr.l., che ha offerto più di 500 esercizi convenzionati, il punteggio di 19 punti, mentre, secondo quanto stabilito dalla documentazione di gara, avrebbe dovuto assegnare il punteggio massimo di 20 punti a tutti e tre i Concorrenti, indifferente dal maggior numero di esercizi da questi eventualmente offerti;
 - Premesso quanto sopra, si chiede a questa spettabile amministrazione di non procedere all'aggiudicazione della gara fino a quando non saranno riparametrati i punteggi riguardanti la rete degli esercizi ed i punteggi totali, con ogni evidenza errati";

10

CONSIDERATO CHE

- questa Stazione Appaltante ha avviato la dovuta istruttoria finalizzata alla verifica della fondatezza della contestazione di cui sopra da parte della QUI!Group S.p.A. ed ha accertato che la previsione di cui all'art. 6, lettera b) del Disciplinare di gara, (Rete degli esercizi) che testualmente recita: "saranno attribuiti 20 punti all'offerta con il maggior numero di convenzioni con esercizi (attivati e da attivare), fino ad un massimo di 500 esercizi convenzionati. Alle altre offerte che seguono, verrà attribuito un minor punteggio, determinato dalla formula: numero esercizi singola offerta diviso numero massimo esercizi, moltiplicato per il punteggio massimo. Il risultato è moltiplicato per un coefficiente correttivo pari ad 0,95 " appariva viziata da profili di illegittimità in quanto detta statuizione, risulta affetta da evidente irrazionalità, con conseguente (per l'appunto) illegittimità, posto che essa, individuando un limite massimo di esercizi convenzionati, non consente di attribuire un punteggio maggiore alle imprese che presentano un numero di esercizi convenzionati eccedente tale limite, con ciò determinando una ingiustificata equiparazione fra le posizioni dei partecipanti ed impedendo, de facto, l'individuazione dell'offerta migliore per la Società;
- E' stato comunicato, per le ragioni sopra specificate, l'avvio del procedimento di annullamento degli atti di gara ai rispettivi concorrenti, con assegnazione del termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione delle seguenti comunicazioni, per la formulazione di eventuali osservazioni:
 - Edenred Italia S.r.l. con nota prot. 7864 del 01/08/2013;
 - QUI!Group S.p.A. con nota prot. 7865 del 01/08/2013;
 - EP S.p.A. con nota prot. 7866 del 01/08/2013;
- Con nota prot. n. 7924 del 05/08/2013, che qui si abbia per integralmente trascritta e ripetuta, sono pervenute osservazioni da parte dello Studio Legale Anastasio Pugliese con sede in via G. Giacomo Porro, 26 – 00197 Roma, in nome e per conto del concorrente QUI!Group S.p.A.:

RITENUTO

- Che le osservazioni formulate con la nota sopra specificata non appaiono accoglibili in quanto il Disciplinare di gara (art. 6 lettera b) in parte qua risulta affetto da evidente irrazionalità, posto che non prevedendo un limite minimo, bensì un limite massimo di esercizi convenzionati, determina, come già rilevato, una ingiustificata equiparazione fra le posizioni dei partecipanti impedendo, de facto, l'individuazione dell'offerta migliore per la società, con conseguente lesione dell'interesse pubblico sotteso alla procedura concorsuale;
- Che le osservazioni di QUI!Group S.p.A. in ordine alla sostanziale impossibilità per la Stazione Appaltante di procedere all'annullamento in autotutela di un Bando di gara ove ne sia accertata l'illegittimità, anche sub specie di irrazionalità, appaiono contrastate da molteplici pronunce giurisdizionali tra le quali, da ultimo, si segnala la sentenza del TAR Emilia-Romagna, Parma sez. I, 22/4/2013 n. 175, la quale recita testualmente: "La P.A. conserva anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici, tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse: tale potere di autotutela trova fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall'art. 97 cost., cui deve ispirarsi l'azione amministrativa, e costituisce il pendant dell'obbligo di rispettare le prescrizioni stabilite dalla lex specialis della gara, che vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione (con esclusione di qualsiasi margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione da parte dell'amministrazione e

contenuto della facoltà di disapplicarle, neppure nel caso in cui talune delle regole stesse risultino inopportune o incongruamente formulate, salva proprio la possibilità di far luogo, nell'esercizio del potere di autotutela, al loro annullamento). Neppure il provvedimento di aggiudicazione definitiva e tanto meno quello di aggiudicazione provvisoria (che del resto si iscrivono nella fase procedimentale di scelta del contraente, concludendola) ostano all'esercizio di un siffatto potere, il quale incontra un limite soltanto nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A., e nella tutela dell'affidamento ingenerato. Nel caso di specie, i surrichiamati principi sono stati rispettati dall'amministrazione che, in assoluta trasparenza e nel pieno rispetto delle garanzie procedimentali, ha fatto tempestivamente ammenda di un proprio errore che, ove non emendato, avrebbe rischiato di vulnerare il diritto delle altre concorrenti al rispetto della par condicio e nonché l'interesse pubblico dell'amministrazione ad avvalersi di un partner contrattuale idoneo e qualificato”;

- Esaminata e valutata tutta la sopra citata documentazione di gara;
- Preso atto che il bando di gara al punto V. 2) ULTERIORI INFORMAZIONI disponeva inoltre:
.....“La Società si riserva la facoltà ulteriore di:
1.1 Disporre qualsiasi provvedimento, compresi la revoca o l'annullamento (totale o parziale) della gara ovvero di non procedere all'aggiudicazione ovvero procedere all'aggiudicazione parziale ovvero non procedere alla stipula del contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva, in caso di legittime circostanze di impedimento o causa di forza maggiore, che rechino pregiudizio agli interessi generali della Società”.
- Rilevato che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall'art. 21-nonies della legge 241/1990, che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela;
- Ritenuto necessario porre rimedio alla illegittimità rilevata mediante l'annullamento in autotutela del provvedimento di indizione della procedura con il quale sono stati approvati tutti gli atti di gara, in conformità all'art. 21-nonies della legge 241/1990;

PRESO ATTO

- Che con determina n. 422 del 07/10/2013 la Gisec S.p.A., ha disposto di agire in autotutela e di procedere come segue:
 - 1) **di non approvare**, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.L.vo n. 163 del 12/04/2006, i verbali di gara in oggetto del 11, 15 e 17 Luglio 2013;
 - 2) **di annullare in autotutela**, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990, per le motivazioni espresse in premessa e che si considerano qui integralmente riportate, la determinazione di indizione gara n. 345 del 04/04/2013, nonché tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali ivi compresa l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto prot. 7508 del 22/07/2013 alla ditta Edenred Italia s.r.l., determinata dalla Commissione di gara con verbali prot. 7128 del 11/07/2013, prot. 7233 del 15/07/2013 e prot. 7314 del 17/07/2013;
 - 3) **di pubblicare** il presente atto sul sito internet istituzionale della GISEC S.p.A. e di darne comunicazione a tutte le ditte concorrenti alla gara in oggetto, al Presidente della Commissione nonché RUP della procedura di gara negoziata;
 - 4) **di disporre che** la documentazione di gara inviata dalle ditte sia restituita alle medesime;
 - 5) **di stabilire che** con successivo provvedimento si procederà all'indizione di nuova gara per l'affidamento del servizio di che trattasi;
 - 6) **di dare atto che** le ditte originariamente invitate verranno informate dell'indizione della nuova gara;

h

RILEVATO CHE

- È stato pubblicato il giorno 09/10/2013 sul sito internet istituzionale della GISEC S.p.A. la determina n. 422 del 07/10/2013 di annullamento della procedura di affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente della GISEC SpA. indetta con determina n. 345 del 04/04/2013;
- Sono state comunicate le disposizioni della determina n. 422 del 07/10/2013 alle imprese:
 - Edenred Italia S.r.l. con nota prot. 9704 del 09/10/2013;
 - EP S.p.A. con nota prot. 9705 del 09/10/2013;
 - QUI!Group S.p.A. con nota prot. 9706 del 09/10/2013;

PRESO ATTO CHE

- Ai sensi della determina n. 422 del 07/10/2013, bisogna procedere all'indizione di nuova gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale della Gisec SpA;
- Sulla piattaforma informatica degli acquisti in rete della P.A. (CONSIP), su indicazione del Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti della Gisec S.p.A., si riscontra alla data odierna, l'assenza della convenzione del lotto Campania, relativamente alla fornitura di buoni pasto;

TUTTO CIO' PREMESSO, PRESO ATTO, TENUTO CONTO E RILEVATO, L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA

Di dare atto di quanto in premessa riportato, che qui si intende per integralmente trascritto e riportato, e per l'effetto:

1. di indire gara ai sensi dell'art. 125 commi 9 e 11 attraverso le modalità di cui all'art. 83 del D.Lgs.vo 163/2006 "Codice dei contratti" (offerta economicamente più vantaggiosa), per l'affidamento del *servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale della Gisec S.p.A.*, per un importo presunto a base d'asta pari ad Euro 199.000,00 (centonovantanovemila/00) iva esclusa, con la facoltà di revoca o annullamento (totale o parziale) della gara ovvero di non procedere all'aggiudicazione ovvero procedere all'aggiudicazione parziale ovvero non procedere alla stipula del contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva, in caso di legittime circostanze di impedimento o causa di forza maggiore, che rechino pregiudizio agli interessi generali della Società, nonché in ipotesi di sopravvenienze normative, che disciplinano diversamente gli ambiti di competenza all'interno del ciclo integrato dei rifiuti. Nell'ipotesi che precede nulla è dovuto all'affidatario del servizio, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate;
2. di prendere atto della evidente irrazionalità del requisito di cui all'art. 6, lettera b) del *Disciplinare di gara. (Rete degli esercizi)*, con conseguente illegittimità, posto che esso, individuando un limite massimo di esercizi convenzionati, non ha consentito di attribuire un punteggio maggiore alle imprese che hanno presentato un numero di esercizi convenzionati eccedente tale limite, con ciò determinando una ingiustificata equiparazione fra le posizioni dei partecipanti ed impedendo, *de facto*, l'individuazione dell'offerta migliore per la Società, e pertanto di conseguenza si provveda, in fase di predisposizione degli atti di gara, alla corretta indicazione di requisito sopraindicato;

B

3. di dare atto che le ditte originariamente invitate nella precedente gara, verranno informate dell'indizione della nuova gara;
4. che la durata del servizio di che trattasi, è stabilita in mesi presunti 10 (dieci) dall'aggiudicazione del servizio ovvero fino all'aggiudicazione del lotto Campania su piattaforma Consip, salvo quanto previsto al punto 1 e 9 della presente determina;
5. di nominare quale RUP della gara il dott. Fabrizio Bortone, i cui compiti sono regolamentati dall'art. 10 del Dlgs. 163/06 e dagli artt. 9 e 10 del DPR 207/2010;
6. di precisare che nell'espletamento delle procedure di gara il RUP si attenga ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'articolo 4 comma 4 dello statuto societario;
7. che il responsabile del procedimento avrà il compito di predisporre col supporto tecnico-amministrativo, attraverso l'utilizzo di personale interno alla GISEC, gli schemi definitivi di bando di gara e/o lettere di invito, capitolato speciale d'appalto e disciplinare tecnici di gara;
8. che gli esecutori contrattuali dei diversi beni e servizi sono individuati nelle persone dei responsabili siti ed impianti dove saranno previste le forniture di beni e/o servizi;
9. di precisare che dovrà essere necessariamente previsto nel contratto stipulato con il soggetto affidatario la facoltà di recesso unilaterale della GISEC S.p.A. in ipotesi di sopravvenienze normative, che disciplinino diversamente gli ambiti di competenza all'interno del ciclo integrato dei rifiuti, e che, nell'evenienza che precede, nulla sia dovuto all'affidatario del servizio, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate, anche alla luce del D.L. 14 gennaio 2013, n. 1 e s.m.i. e della Legge 24/06/2013 n.71, di conversione in legge del D.L. 26 aprile 2013, n. 43. Nell'ipotesi che precede nulla è dovuto all'affidatario del servizio, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate;
10. che la spesa trova copertura finanziaria nella seguente voce di Bilancio: "costi per servizi", giusta nota del Responsabile amministrativo prot. n. COM/INT/11311 del 25/11/2013;
11. di stabilire che ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (secondo decreto "crescita"), convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 34, comma 35, le eventuali spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione»;
12. di disporre la pubblicazione sul sito internet della società del relativo bando di gara e/o lettere di invito, capitolato speciale d'appalto e disciplinare tecnici di gara, secondo la normativa vigente.

Si comunichi al Responsabile del Procedimento, al Responsabile amministrativo della Gisec SpA, all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio Gare e Contratti della Gisec SpA per gli atti consequenziali, e per conoscenza al Presidente della Provincia di Caserta, on. Zinzi, al Direttore Generale, Prof. Picaro, all'Assessore all'Ambiente ed Ecologia, al Dirigente del Settore Ecologia, al Dirigente Settore Attività produttive preposto al monitoraggio delle attività e dei processi di controllo sulle società partecipate, al Controllo analogo, al Collegio Sindacale della Gisec S.p.A., nonché all'ORVI della Gisec S.p.A.

GISEC S.p.A.
Amministratore Unico
Dott. Donato Madaro